



**FIGC**

**COMUNICATO STAMPA**



Roma, 17 gennaio 2014

## **CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

### **III<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.D. –Dipartimento Interregionale**

### **RIUNIONE VENERDÌ 17 GENNAIO 2014**

**1. Ricorso PROCURATORE FEDERALE VICARIO** avverso il proscioglimento di:

- Sig. Fabio Attianese dalla violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 13, N.O.I.F. e dell'art. 8, comma 9, C.G.S.;

- società A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante;

seguito proprio deferimento - (nota n. 2178/99 pf13-14 AM/ma del 7.11.2013) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 6.12.2013)

**2. Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. U.S.D. CITTÀ DI GIULIANA**

avverso decisioni merito gara U.S.D. Città di Giuliana/A.S.D. Atletico Corleone del 27.10.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 178/CDT del 12.11.2013)

**3. Ricorso A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Tirelli Fabrizio seguito gara Maccarese Giada/Ginnastica e Calcio Sora del 5.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 08.01.2014)

**4. Ricorso A.S.D. THERMAL A. CECCATO**

avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso merito gara Thermal A. Ceccato M. Teolo/Vigoreal C5 dell'1.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 35/CDT del 4.12.2013)

**ACCOLTO**, e per l'effetto, determina le sanzioni:

- in 1 punto di penalizzazione per la Società A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora;

- nell'inibizione per 6 mesi al Sig. Fabio Attianese.

**ACCOLTO**, e per l'effetto, annulla la decisione impugnata e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia.

**PARZIALMENTE ACCOLTO**, e per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Tirelli Fabrizio a 2 giornate effettive di gara.

**INAMMISSIBILE**



#### **5. Ricorso U.S.D. CAVESE 1919**

avverso la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica inflitta alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 13, N.O.I.F. ed all'art. 8, comma 9, C.G.S. - nota n. 2546/861pf 12-13/AM/ma del 22.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 16.12.2013)

#### **6. Ricorso BORGOSIESIA CALCIO A.S.D.**

avverso la sanzione dell'obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse inflitta alla reclamante seguito gara Borgosesia/Lavagnese del 5.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 08.01.2014)

#### **7. Ricorso TERRACINA CALCIO 1925**

avverso la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Agovino Massimo seguito gara Isola Liri/Terracina del 21.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013)

#### **8. Ricorso TERRACINA CALCIO 1925**

avverso la sanzione dell'ammenda di €1.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Isola Liri/Terracina del 21.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013)

#### **9. Ricorso HINTERREGGIO CALCIO SRL**

avverso le sanzioni:

- punizione sportiva della perdita della gara con punteggio 0-3
  - penalizzazione di 1 punto in classifica;
  - ammenda di €1.000,00 quale prima rinuncia,
- inflitte alla reclamante seguito gara Hinterreggio Calcio/Nuova Gioiese del 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 18.12.2013)

**RESPINTO**

**PARZIALMENTE ACCOLTO**, annulla la sanzione dell'obbligo della disputa di 1 gara a porte chiuse e determina la sanzione pecuniaria in €2.000,00 di ammenda

**ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Agovino Massimo a 3 giornate effettive di gara

**RESPINTO**

**INAMMISSIBILE**

